



SNAM RETE GAS

**OSSERVAZIONI AL
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
n. 498/2014/R/GAS DEL 16 OTTOBRE 2014**

*"REGOLAZIONE DELL'ACCESSO E DELL'USO DELLE RETI
DEL GAS DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOMETANO"*

14 novembre 2014



1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento illustra le osservazioni di Snam Rete Gas al documento di consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) recante *"Regolazione dell'accesso e dell'uso delle reti del gas degli impianti di produzione di biometano"* (DCO 498/2014/R/GAS), del 16 ottobre 2014. Vengono di seguito evidenziate le principali considerazioni rimandando ai paragrafi successivi le osservazioni puntuali ai quesiti posti in consultazione.

In linea generale, si condivide la volontà dell'Autorità di provvedere alla regolamentazione dell'accesso del biometano al sistema infrastrutturale del gas naturale contribuendo in tal modo, nel rispetto dei principi di sostenibilità economica sicurezza ed efficienza, alle politiche di sostenibilità ambientale del Paese secondo le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di promozione delle fonti energetiche rinnovabili.

Si condivide altresì che nell'ambito della regolamentazione dell'accesso del biometano venga posta adeguata attenzione ai temi della sicurezza e dell'efficienza tecnica delle reti nonché della salute dei consumatori nell'utilizzo di tale risorsa, attraverso la definizione di un quadro normativo-regolamentare certo e completo. Si auspica a questo proposito che sia definita quanto prima, in sede europea e nazionale, la normativa di riferimento ai fini di poter disporre di tutti gli strumenti funzionali a gestire l'accesso da fonti di biogas nel Sistema nazionale. Nelle more del completamento del quadro normativo di settore e tenuto conto delle indicazioni ministeriali del dicembre 2013 (DM 5 dicembre 2013), si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità di far riferimento alle norme tecniche esistenti per definire prime misure che consentano l'introduzione del biometano nelle reti di trasporto del gas naturale.

In tal senso, con particolare riferimento alla qualità del biometano immesso in rete, si concorda con il regime di responsabilità prospettato dall'Autorità che attribuisce al soggetto produttore/Utente la responsabilità di garantire il rispetto dei parametri e delle specifiche di qualità del gas nella fase di immissione e attribuisce al gestore di rete le relative funzioni di verifica e controllo rispetto alle norme fissate dagli organi competenti, per le quali si richiama la necessità di una puntuale definizione. A questo proposito, ai fini di garantire una più sicura ed efficiente gestione nell'ambito del regime delineato dall'Autorità, si propone che le attività di *metering*, *meter reading* e



regolazione dei flussi in immissione per l'intercettazione di eventuale gas fuori specifica siano svolte dal Trasportatore.

Con riferimento alle misure proposte per la connessione alla rete di trasporto dell'impianto di produzione di biometano, si propone di confermare la disciplina del Codice di Rete, con opportune integrazioni per tener conto della peculiarità di tali tipologie di impianti. Fatte salve eventuali ulteriori integrazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito del completamento del quadro normativo comunitario in materia, l'estensione agli impianti di biometano della disciplina dell'accesso al sistema attualmente in vigore consentirà di assicurare parità di trattamento tra tutte le fonti di produzione interconnesse al sistema gas nazionale.

Con riferimento alla proposta di prevedere l'immissione in rete del biometano tramite l'utilizzo di carri bombolai, data la peculiarità di tale modalità di accesso e considerato che la rete di trasporto non è attualmente predisposta per accogliere tale tipologia di immissione, si ritengono necessari ulteriori valutazioni e approfondimenti volti a definire le necessarie specifiche per la progettazione, realizzazione e gestione di tale nuova fattispecie di impianti di immissione in rete con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza e dell'efficienza tecnica del sistema.

In relazione alle misure per l'allocazione delle immissioni di biometano, pur comprendendo la finalità di superare il limite della localizzazione geografica dell'impianto svincolando l'offerta del biometano dal punto fisico di immissione in rete, si ritiene che la proposta di contabilizzare, nell'ambito del trasporto, il gas immesso fisicamente nelle reti di distribuzione tramite immissioni e prelievi virtuali dalla rete di trasporto necessiti di ulteriori approfondimenti volti a dirimere problematiche di tipo fiscale-amministrativo e gestionale. Eventuali impatti su processi e sistemi potranno essere valutati a valle di tali approfondimenti.

Infine, le condizioni economiche applicabili in ordine all'allacciamento e in generale al servizio di trasporto con riferimento alle produzioni di biometano, nelle forme e modalità che l'Autorità vorrà adottare, sono percorribili purché sia garantito al Trasportatore il riconoscimento di tutti i costi sostenuti.



2. OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DELL'AUTORITÀ

2.1 Parte III – Sicurezza ed efficienza tecnica delle reti

2.1.1 Misure a tutela della sicurezza e dell'efficienza tecnica nella gestione delle reti. Ruolo dei gestori di rete.

S1. Osservazioni sull'ipotesi di attribuire ai gestori di rete, in relazione alle immissioni in rete di biometano, la responsabilità di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nell'ambito di un quadro regolamentare che ne limiti l'ambito di discrezionalità e offra garanzie in termini di sicurezza del sistema e di tutela della salute pubblica.

In linea generale, si condivide che i gestori di rete siano responsabili della sicurezza e dell'efficienza tecnica nella gestione delle reti, in un quadro di responsabilità definito ex ante, in particolare tenendo conto di quanto di seguito osservato.

Con riferimento alle specifiche di pressione e alla compatibilità dei quantitativi immessi dall'impianto con le caratteristiche delle reti, si condivide che i parametri relativi all'immissione in rete siano definiti in modo autonomo e indipendente dai gestori di rete, essendo gli stessi in possesso delle informazioni necessarie alla gestione e al controllo dei flussi.

Per quanto concerne le specifiche di qualità e le modalità di misura e controllo dei relativi parametri, si condivide che ai gestori siano affidate unicamente funzioni di verifica e controllo rispetto a norme o regole fissate ex ante dalle autorità competenti. Si auspica a questo proposito la definizione quanto prima di un quadro normativo-regolamentare certo e completo che tenga opportunamente conto degli impatti dell'immissione di biometano sulla rete, sui sistemi interconnessi (in particolare sugli stoccaggi), e sulla salute pubblica nonché delle potenziali interferenze del biometano con gli odorizzanti comunemente utilizzati.

Resta fermo che la responsabilità della qualità del gas immesso in rete è in capo ai produttori/Utenti come indicato nel DCO al paragrafo 16 e relativi sotto paragrafi (cfr successivo paragrafo 2.1.5). Resta altresì fermo che ai fini dell'espletamento delle funzioni di verifica e controllo del gas immesso in rete il gestore di rete dovrà poter disporre di tutti gli opportuni sistemi di rilevazione e intercettazione del gas e dovrà



essere autorizzato all'intercettazione del biometano immesso in rete, anche in automatico, sia in caso di rilevazione di fuori specifica che in caso di mancata trasmissione da parte del soggetto responsabile, con le modalità e frequenze previste dalla normativa, dei dati di analisi dei parametri di controllo della qualità, compresi i casi dovuti ad indisponibilità dei relativi apparati di misura e di trasmissione. Ai fini di garantire maggiore sicurezza per il sistema e una migliore efficienza nelle attività di gestione, si propone pertanto che – ferma restando la responsabilità in capo al produttore/Utente di assicurare il rispetto delle specifiche - le attività di *metering* e *meter reading* siano svolte dal Trasportatore che a tal fine realizzerebbe e gestirebbe l'impianto di misura.

Si rimanda a tal proposito ai successivi paragrafi 2.1.5, 2.4.3.

2.1.2 Specifiche di pressione

S2. Osservazioni sulle specifiche di pressione

Con riferimento alle specifiche di pressione, si condivide la proposta di affidare ai gestori di rete la definizione e pubblicazione sui rispettivi siti internet delle specifiche di pressione, in termini di valore di pressione minima contrattuale di consegna che il Trasportatore ha diritto a richiedere in qualsiasi momento e l'Utente è tenuto a garantire, in analogia con quanto già previsto per gli altri Punti di Consegna del Sistema di Trasporto. Resta fermo che in caso di mancato rispetto della pressione minima contrattuale il Trasportatore sarà sollevato dall'obbligo di prendere in carico il gas immesso e avrà diritto alla riduzione dell'immissione fino al ripristino della pressione ai valori della specifica (cfr risposta al DCO 160/2012/R/gas).

In relazione alla previsione che il gestore di rete stabilisca in quali casi il gas nei punti di consegna possa essere ritirato a valori di pressione inferiore al livello minimo garantito, pur comprendendo la volontà dell'Autorità di migliorare la trasparenza e favorire l'immissione di biometano nelle reti di trasporto, si rileva come non sia possibile declinare *ex ante* le casistiche in cui è possibile accettare gas fuori specifica, data la molteplicità delle variabili in gioco nella definizione degli assetti di rete e la correlazione tra le stesse.



Posto che dal punto di vista operativo la pressione ai Punti di consegna è pari alla pressione di esercizio del metanodotto cui il punto è allacciato, e quindi dipende dagli assetti di rete in funzione della situazione operativa contingente, l'accettazione ai punti di consegna di gas non conforme alla specifica di pressione potrà essere effettuata ove possibile, quale deroga agli obblighi contrattuali in capo agli Utenti/operatori interconnessi, senza che questo sia oggetto di alcuna comunicazione specifica né costituisca pregiudizio per il Trasportatore a richiedere il ripristino della pressione ai valori contrattuali in qualunque momento.

2.1.3 Specifiche di qualità

S3. Osservazioni sulle specifiche di qualità.

S4. Valutazioni sulla preferibilità, per questioni legate alla sicurezza nell'utilizzo del gas, di immissioni nella rete di trasporto che offrono in generale il vantaggio di veicolare maggiori quantitativi di gas e di essere meno prossime rispetto ai punti di prelievo degli utilizzatori finali.

S5 Nel caso si valuti come preferibile l'immissione nelle reti di trasporto, si ritiene opportuna l'introduzione di misure volte a ridurre la barriera rappresentata dai più elevati costi di connessione?

Con riferimento alla qualità del biometano e ai relativi parametri di controllo, si concorda sulla necessità di consolidare le conoscenze relative agli effetti delle immissioni del biometano sulla sicurezza delle reti nonché di approfondire le questioni relative alle implicazioni per la salute pubblica, anche tenendo conto dell'esperienza maturata in ambito internazionale.

Fermo restando quanto sopra, condividendo la necessità di definire primi criteri ai fini di consentire l'accesso al sistema gas agli impianti previsti dal DM 5 dicembre 2013, si ritiene percorribile - in prima applicazione e nelle more del completamento del relativo quadro normativo nazionale ed europeo - il monitoraggio delle componenti indicate dal rapporto tecnico UNI/TR 11537. Resta inteso che il gas da immettere in rete deve essere tecnicamente libero da tutte le componenti in riferimento alle quali non siano già individuati normativamente limiti e parametri di riferimento.



Si ritiene in tutti i casi necessario che, ai fini dell'esercizio della propria funzione di verifica e controllo, sia riconosciuta al Trasportatore la facoltà di intercettare (anche automaticamente) l'immissione del biometano in caso di fuori specifica. Resta inteso che il medesimo dovrà restare manlevato da qualsiasi responsabilità per danni derivanti dalla riconsegna di gas contenente elementi o composti non previsti dal rapporto tecnico UNI/TR 11537. Elementi di maggior dettaglio in merito a tale aspetto e in relazione a qualità e frequenze di rilevazione dei parametri indicati nella citata norma tecnica, sono riportati al paragrafo 2.4.3.

Con riferimento alle tipologie di produzioni di biometano a cui deve essere consentito l'accesso ai sensi del D.M. 5 dicembre 2013, si ritiene opportuno che il produttore fornisca – in sede di allacciamento - certificazione della rispondenza del biometano prodotto alle previsioni del DM attestata da un ente terzo competente riconosciuto, normativamente individuato, soluzione che garantirebbe la maggior tutela del sistema. A tal riguardo, considerato che in relazione alle tipologie di biometano ammissibili il gestore di rete non ha alcuna competenza di verifica/valutazione, si ritiene che ai fini di maggior chiarezza sia declinato a livello normativo l'elenco completo delle tipologie di impianti di produzione ammessi ai sensi del DM 5 dicembre 2013, in relazione al substrato di provenienza e ai processi di produzione e trattamento del biometano. Tale elenco sarebbe riportato tal quale nel Codice di Rete per assicurare la massima trasparenza. Potrà essere inoltre opportuno che il soggetto certificatore di cui sopra rilasci l'autorizzazione all'immissione del gas una volta che l'impianto sia stato realizzato e connesso.

Analogamente, si ritiene debba essere prevista la presentazione da parte del produttore di apposita attestazione del requisito di odorizzabilità ai sensi delle norme in vigore o eventualmente emesse a tal fine, in forma di certificato rilasciato da parte di un ente terzo competente riconosciuto, normativamente individuato. Il gestore di rete non potrà rispondere ovvero sostenere oneri di controllo in relazione a tali certificazioni, rispetto alle quali non dispone di alcun elemento ai fini di verifica.

Con riferimento alla preferibilità dell'immissione nelle reti di trasporto rispetto alle reti di distribuzione espressa nel DCO, si osserva come anche sulla rete di trasporto, con particolare riferimento alla Rete Regionale, siano presenti le medesime problematiche - relative alla miscelabilità e alla minor distanza dai centri di prelievo - rilevabili per il sistema di distribuzione. Fermo restando tale aspetto, la proposta di introdurre misure volte a ridurre la barriera all'ingresso rappresentata dai più elevati costi di connessione



alla rete di trasporto si ritiene condivisibile a condizione che al gestore di rete siano completamente garantiti i ricavi e siano riconosciuti i costi dell'attività.

2.1.4 Criteri per la definizione del profilo di immissione nei punti di consegna

S6. Osservazioni sui criteri per la definizione del profilo di immissione nei punti di consegna.

In relazione alla proposta dell'Autorità di prevedere la verifica da parte dei gestori di rete della compatibilità del profilo di immissione definito dal produttore con le caratteristiche tecniche e di sicurezza della rete, si osserva come tale tipologia di verifica venga già effettuata sia in sede di connessione dell'infrastruttura alla rete, sia in sede di successiva programmazione dei flussi in rete da parte dei soggetti utilizzatori della capacità di trasporto. Si evidenzia infatti che in sede di allacciamento il Trasportatore definisce le opere necessarie ai fini di assicurare la capacità di trasporto necessaria all'impianto che si connette, dimensionata secondo le esigenze tecniche (portata giornaliera e portata oraria massima) indicate dal soggetto richiedente.

Successivamente, dal conferimento della capacità di trasporto, gli utenti programmano e riprogrammano i flussi presso il Punto secondo le esigenze (proprie e del produttore) nei limiti della capacità conferita. Le programmazioni sono soggette a verifica di trasportabilità e ad accettazione da parte del Trasportatore.

Stante il quadro descritto sopra, si ritiene che nell'ambito del trasporto possa essere applicato quanto già oggi previsto nel Codice di Rete. In particolare, al fine di garantire la non discriminatorietà dell'accesso si osserva l'opportunità di prevedere che la verifica di compatibilità dei quantitativi in immissione sia effettuata dal gestore di rete secondo le medesime modalità previste per gli altri Punti di Consegna con particolare riferimento alle immissioni da giacimenti nazionali di gas naturale.

Si richiama infine la possibilità, già rappresentata nell'ambito della risposta al DCO 160/2012/R/gas, di rendere disponibili capacità di trasporto modulabili nel corso dell'anno ai fini del conferimento per consentire la massimizzazione dell'immissione di gas in caso di allacciamento a reti di trasporto con limitata capacità di assorbimento (tipicamente rete regionale).



2.1.5 Diritti e obblighi delle parti dei contratti di trasporto, a garanzia della sicurezza e affidabilità del sistema di trasporto

S7. Osservazioni su diritti e obblighi delle parti dei contratti di trasporto, a garanzia della sicurezza e affidabilità del sistema di trasporto.

Con riferimento al quadro di diritti e obblighi delineato dall'Autorità nel DCO, si concorda con le seguenti previsioni:

- impegno in capo all'Utente al rispetto dei vincoli di pressione al punto di consegna e di capacità definiti dal gestore della rete;
- obbligo dell'Utente al rispetto della specifica di qualità, che sarà fissata nel Codice di Rete in coerenza con la normativa applicabile, come descritto nel DCO ai paragrafi da 14.1 a 14.10;
- diritto del gestore di rete di richiedere il rispetto dei vincoli di pressione e dei vincoli di capacità, con corrispondente obbligo di ritiro di quantitativi non superiori a quelli definiti contrattualmente;
- obbligo in capo al gestore di rete di assicurare che il gas riconsegnato nei punti di riconsegna della propria rete sia conforme alle specifiche di qualità previste dalla normativa e riportate nel Codice di Rete. A questo proposito resta fermo che il gestore di rete sarà manlevato da qualsiasi responsabilità in relazione a ogni eventuale elemento o composto non previsto dalla specifica di qualità riportata nel Codice di Rete.

Infine, con riferimento alle previsioni circa la responsabilità di realizzazione e gestione dei sistemi di verifica della qualità del gas immesso nonché di intercettazione automatica del gas in caso di fuori specifica, ai fini di garantire maggiore sicurezza per il sistema e una migliore efficienza nelle attività di gestione, sarebbe opportuno che in luogo di quanto proposto nel DCO, le attività di *metering* e *meter reading* siano svolte dal Trasportatore che a tal fine realizzerebbe e gestirebbe l'impianto di misura. Cfr paragrafo 2.3.4.1.

Infine, con riferimento al piano degli interventi sulla rete non si ravvisano particolari criticità nell'includere i Punti di Entrata interconnessi con gli impianti di biometano nel



piano degli interventi che implicano interruzioni/riduzioni delle immissioni, redatto e pubblicato a cura del trasportatore competente.

2.1.6 Odorizzazione del biometano immesso nelle reti

S8. Osservazioni sull'odorizzazione.

Con riferimento al tema dell'odorizzazione, condividendo le preoccupazioni dell'Autorità in merito a potenziali interferenze di talune componenti che potrebbero essere presenti nel biometano con gli odorizzanti comunemente utilizzati, si concorda con la necessità di approfondire la tematica dell'accertamento della compatibilità delle matrici utilizzate per la produzione di biogas con i processi di odorizzazione nonché di prevedere lo sviluppo di norme tecniche specifiche in merito.

A tal proposito, al fine di evitare l'insorgenza di difficoltà ostative al rispetto da parte del Trasportatore degli obblighi di odorizzazione del gas riconsegnato nei casi previsti dal quadro normativo vigente, si evidenzia la necessità che l'immissione del biometano in rete sia subordinata alla condizione che il biometano stesso sia odorizzabile. A riguardo anche il citato rapporto tecnico UNI/TR 11537 considera l'odorizzabilità tra le caratteristiche minime del biometano per l'immissione in rete.

Alla luce di quanto sopra, concordando che la garanzia di odorizzabilità del gas è un onere in capo al soggetto responsabile dell'immissione, si ritiene necessario prevederne la certificazione da parte di tale soggetto tramite attestazione rilasciata in sede di allacciamento da parte di un ente terzo qualificato. L'attribuzione al produttore/Utente di un obbligo di certificazione del requisito di odorizzabilità, ai sensi delle norme in vigore e/o eventualmente emesse a tal fine, tramite attestazione da parte di un ente terzo qualificato, normativamente riconosciuto, fornirebbe uno strumento utile in tal senso, consentendo l'immediata e trasparente classificazione della richiesta di allacciamento quale inammissibile qualora non accompagnata da tale certificazione.



2.2 Parte IV – Misure a garanzia della trasparenza e della non discriminazione all'accesso alle reti

2.2.1 Misure a garanzia della trasparenza e della non discriminazione all'accesso alle reti

Con riferimento alle misure per la connessione al sistema gas degli impianti di biometano, si condivide la volontà dell'Autorità di definire un quadro certo di criteri a garanzia della trasparenza e della non discriminatorietà dell'accesso al sistema e si richiama in merito quanto già rappresentato in risposta al precedente DCO 160/2012/R/gas.

In particolare, si ritiene opportuno estendere alle produzioni di biometano, in analogia con quanto previsto per gli allacciamenti di giacimenti nazionali, l'applicazione della disciplina di allacciamento attualmente in vigore contenuta nel Codice di Rete, fatte salve le peculiarità che dovessero rendersi necessarie a seguito del completamento del quadro normativo in relazione al biometano.

A tal riguardo si evidenzia come le previsioni descritte nel DCO in relazione all'iter per la gestione delle richieste di connessione, tra le quali il contenuto della richiesta di allacciamento, la comunicazione degli esiti della valutazione comprensiva dei costi e dei tempi stimati per la realizzazione, dell'importo e delle modalità di pagamento del corrispettivo, dell'entità e delle condizioni delle garanzie nonché dei termini di validità della soluzione proposta, sono tutti aspetti già disciplinati nel Codice di Rete.

In tale ambito, con riferimento alla 'procedura di ammissibilità' riportata nel DCO, si propone anche al fine di assicurare trasparenza e non discriminazione tra soggetti richiedenti l'accesso che tale procedura sia ricondotta alle disposizioni del medesimo Codice di Rete, che prevedono l'attestazione da parte del soggetto richiedente dei requisiti per la connessione e la verifica formale della completezza della documentazione da parte del gestore di rete. Le attestazioni attualmente previste dal Codice di Rete dovrebbero essere opportunamente integrate con le certificazioni e attestazioni specifiche prodotte dal soggetto richiedente l'accesso al sistema per produzioni di biogas coerenti con il DM 5 dicembre 2013 e con la normativa applicabile.

Con riferimento all'ipotesi di distinguere la fase di verifica della fattibilità della connessione da quella successiva di formalizzazione del preventivo, stanti le analogie



tra le previsioni del DCO e le disposizioni del Codice di Rete in relazione all' "offerta di allacciamento", si propone di evitare una duplicazione delle fasi e, pertanto, in coerenza con quanto oggi previsto dal Codice di Rete per gli altri allacciamenti, di ricondurre le due fasi e la relativa disciplina ad una unica, anche ai fini dello snellimento delle procedure ed in analogia con quanto in essere per l'allacciamento degli altri punti.

Con riferimento alla previsione di trasmissione del progetto esecutivo contestualmente al preventivo, da un lato si ritiene che tale aggravio debba essere evitato in coerenza con quanto previsto con gli altri allacciamenti, e dall'altro si rileva come, in ogni caso, la progettazione esecutiva non possa che essere successiva all'accettazione del preventivo, come descritto al successivo paragrafo 2.2.7. Si ritiene pertanto che la redazione del progetto esecutivo dovrebbe essere ricondotta alla successiva fase di realizzazione.

Si rimanda alle osservazioni ai successivi spunti di consultazione per un'analisi più approfondita di tali aspetti.

2.2.2 Procedura di valutazione di ammissibilità della richiesta di connessione

S9. Osservazioni sulla procedura di valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione.

In relazione alla previsione di una procedura di valutazione di ammissibilità, come già rappresentato nel precedente paragrafo si ritiene che la stessa dovrebbe essere ricondotta ad una verifica della richiesta di connessione con riferimento alla completezza dei requisiti e della documentazione già previsti per le connessioni di giacimenti nazionali integrati con apposite certificazioni attestanti la rispondenza del biometano al D.M. 5 dicembre 2013 nonché al requisito di odorizzabilità di cui alla UNI/TR 11537, paragrafo 6, secondo le modalità proposte nei precedenti paragrafi.

Una valutazione di ammissibilità secondo quanto sopra descritto garantirebbe peraltro un alto grado di oggettività della valutazione a vantaggio della trasparenza e della non discriminazione all'accesso alle reti per tutti i soggetti interessati.



2.2.3 Presentazione della richiesta di connessione

S10. Osservazioni sulla presentazione della richiesta di connessione.

In merito alla presentazione della richiesta di connessione, si richiama quanto previsto al precedente paragrafo 2.2.2.

In particolare, considerato che l'impianto di produzione del biometano non rientra nella competenza/responsabilità del gestore di rete, si ritiene non debba essere fornita documentazione tecnica a riguardo se non per quanto attiene l'impianto di misura secondo quanto previsto dal Codice di Rete.

Con riferimento alla previsione che il richiedente, nella richiesta, segnali altri richiedenti con i quali potrebbe essere possibile condividere le opere di connessione, nulla osta che i soggetti interessati si aggregino a tal fine. Si ritiene pertanto più opportuno, anche per motivi di sensibilità di informazioni e dati, che in luogo della segnalazione al Trasportatore (che non potrebbe utilizzare tale informazione) siano i soggetti interessati ad aggregarsi – se lo ritengono opportuno - presentando una unica richiesta di allacciamento. Resta fermo che in tali casi i soggetti interessati individueranno a tal fine un interlocutore unico che presenti la richiesta di allacciamento e gestisca le successive fasi quale controparte responsabile dei rapporti e del contratto di allacciamento con il gestore di rete.

In relazione alla possibilità che il soggetto richiedente segua l'iter autorizzativo per la realizzazione degli impianti di connessione e degli sviluppi di rete eventualmente necessari si rimanda al successivo paragrafo 2.2.8 .

2.2.4 Criteri per la localizzazione del punto di consegna

S11. Osservazioni sui criteri di localizzazione del punto di consegna.



Si concorda con l'Autorità che la localizzazione del punto di connessione alla rete esistente (punto di stacco) non possa che essere una prerogativa del Trasportatore che lo individuerà in funzione della migliore soluzione tecnico/economica che consenta di garantire la trasportabilità e la smaltibilità dei volumi di gas indicati dal richiedente.

Per quanto concerne invece la localizzazione del Punto di Consegna, si propone che sia concordata tra il Trasportatore e il soggetto richiedente e formalizzata, ai fini della predisposizione della comunicazione di fattibilità, mediante la redazione di apposito verbale, in analogia con quanto previsto dal Codice di Rete per le produzioni di gas naturale.

2.2.5 Comunicazione dell'esito circa la fattibilità della connessione e individuazione del punto di consegna

S12. Osservazioni sulla comunicazione dell'esito circa la fattibilità della connessione e individuazione del punto di consegna.

Fatte salve le precisazioni in merito all'ubicazione del punto di consegna di cui al precedente paragrafo 2.2.4, si rileva che le disposizioni dell'Autorità in relazione ai contenuti della comunicazione dell'esito circa la fattibilità della connessione trovano corrispondenza nelle previsioni del Codice di Rete relative all'"offerta di allacciamento".

Per quanto concerne i tempi previsti per la comunicazione dell'esito della valutazione, (non superiori a due mesi dal versamento della cauzione per le attività di verifica della fattibilità della richiesta) si ritiene che tali tempi di norma sarebbero percorribili ove decorrano, in coerenza con la normativa già vigente in materia, dalla data di sottoscrizione del verbale per la definizione del punto. Diversamente, i termini proposti nel DCO non potrebbero essere rispettati dal gestore. Si evidenzia infatti che ai fini della fattibilità deve essere comunque effettuata la progettazione preliminare delle opere di connessione dell'allacciamento.

Inoltre, più in generale sul tema dell'allacciamento, si osserva come il periodo di due mesi già oggi può non essere un tempo sufficiente nei casi di richieste di connessione più complesse (quali potrebbero essere anche quelle relative ad una produzione di



biometano), alle quali dovrebbe essere assicurato un periodo più esteso. Alla luce di tali considerazioni, e richiamando quanto osservato in precedenza in merito all'opportunità di far convergere in un'unica fase la verifica di fattibilità e la redazione del preventivo, si propone che sia previsto per tutte le richieste di allacciamento un periodo unico della durata di 5 mesi per la predisposizione dell'offerta come descritta nel Codice di rete, ossia comprensiva della valutazione di fattibilità e del preventivo. Tale tempistica avrebbe il vantaggio di essere complessivamente coerente con il periodo proposto nel DCO e consentirebbe al gestore il rispetto dei termini per l'offerta in relazione alle richieste di allacciamento presentate dai soggetti interessati, a garanzia di parità di trattamento e non discriminazione tra le richieste.

Con riferimento ai casi di valutazione negativa delle richieste e ai motivi del diniego rimandando a quanto rappresentato al precedente paragrafo 2.2.2, si condivide che sia fornita risposta scritta della valutazione negativa della richiesta, fermo restando che la valutazione negativa sarà limitata alla inaccettabilità della richiesta perché incompleta o carente della documentazione prevista.

2.2.6 Richiesta di preventivo e versamento cauzione a garanzia delle spese di preventivazione

S13. Osservazioni sulla tempistica per la formalizzazione della richiesta di preventivo.

In relazione alla tempistica per la formalizzazione della richiesta di preventivo, si rimanda a quanto sopra rappresentato circa l'opportunità che le fasi di verifica della fattibilità e di preventivazione confluiscono in un'unica fase della procedura per la connessione alla rete degli impianti di biometano, con il versamento di un'unica cauzione all'atto della richiesta.

In tutti i casi si ribadisce la necessità di prevedere che l'eventuale istanza da parte del richiedente della gestione dell'iter autorizzativo (e/o della realizzazione delle opere di connessione alla rete) sia presentata già in sede di prima richiesta, onde evitare la duplicazione delle attività e degli oneri in capo al Trasportatore ai fini del progetto (fattibilità) e del preventivo.



2.2.7 Predisposizione di preventivo e progetto esecutivo

S14. Osservazioni su predisposizione di preventivo e progetto esecutivo.

In relazione ai contenuti del preventivo, con particolare riferimento al valore del contributo richiesto per la realizzazione dell'allacciamento, alle tempistiche di realizzazione, ai termini di validità della proposta, all'importo e alle modalità di presentazione nonché alle condizioni di escussione delle garanzie, si osserva che il Codice di Rete già disciplina tali aspetti in coerenza con le previsioni del DCO. Si ritiene pertanto che a tale disciplina debba farsi riferimento anche in relazione agli allacciamenti in discussione.

Con riferimento alle tempistiche di realizzazione, si rileva in tutti i casi la necessità che il gestore di rete sia manlevato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle tempistiche previste per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù in quanto aspetti non controllabili da parte del gestore.

Per quanto concerne i termini di validità della soluzione proposta dal gestore, la normativa in vigore prevede che l'offerta di allacciamento abbia una validità di 3 mesi dalla data di emissione. Si ritiene di confermare tale periodo, in modo da assicurare parità di trattamento tra i soggetti richiedenti.

Con riferimento alla previsione della predisposizione contestuale di preventivo e progetto esecutivo, si ritiene che tale aggravio debba essere evitato in coerenza con quanto previsto per gli altri allacciamenti. Si rileva che, in ogni caso, tale previsione non risulta percorribile in quanto la progettazione esecutiva è subordinata all'ottenimento di permessi e autorizzazioni alla realizzazione. Inoltre l'eventuale previsione di una progettazione esecutiva ai fini dell'emissione del preventivo, a fronte della possibilità che il preventivo venga rifiutato, comporterebbe un aggravio notevole e ingiustificato delle attività in capo al gestore di rete e conseguentemente dei costi per il sistema.

Si ritiene pertanto che il preventivo (i.e. l'offerta ai sensi del Codice di Rete) debba essere redatto sulla base di un progetto preliminare, come peraltro accade di norma nel settore delle costruzioni e realizzazione di impianti e infrastrutture, e che la progettazione esecutiva, così come la definizione degli adempimenti necessari ai fini



dell'autorizzazione delle opere, debba essere successiva all'accettazione del preventivo e funzionale alla realizzazione dell'allacciamento.

Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi, stante la normativa in materia di proprietà intellettuale, non si ritiene condivisibile la previsione per cui debba procedersi alla trasmissione del progetto esecutivo.

Con riferimento alle modalità di pagamento del corrispettivo si rimanda al paragrafo 2.3.4.4.

Infine, in relazione alla pubblicazione da parte dei gestori di rete dei prezziari riportanti i costi di realizzazione delle connessioni, si ribadisce quanto già precisato in risposta al DCO 160/2012/R/gas circa la non percorribilità della pubblicazione di prezziari ai fini della preventivazione, data la molteplicità delle voci di costo che gli stessi dovrebbero riportare nonché la loro variabilità in funzione della tipologia impiantistica e dei vincoli territoriali. Si rimanda a tal proposito a quanto osservato al successivo paragrafo 2.3.4.7.

2.2.8 Svolgimento di attività inerenti la connessione da parte del richiedente

S15. Osservazioni sulle ipotesi per lo svolgimento di attività inerenti la connessione da parte del richiedente.

In merito alla realizzazione dell'allacciamento da parte del soggetto richiedente, nel rispetto del D.Lgs. n. 26 del 3 marzo 2011, si richiama quanto già rappresentato a riguardo nella risposta al DCO 160/2012/R/gas.

In particolare, secondo la disciplina dell'allacciamento contenuta nel Codice di Rete, il Punto di Consegna rappresenta la linea di confine per le attività di connessione delle controparti: il Trasportatore realizza (nella realizzazione si intendono ricomprese anche tutte le attività propedeutiche alla fase di realizzazione) le opere di competenza della propria rete di trasporto a valle del Punto; il soggetto richiedente realizza le opere a monte dello stesso.



Pertanto, già in fase di localizzazione del Punto di Consegna, il richiedente può esercitare delle scelte in merito alla realizzazione in autonomia di parte delle opere (inclusi tratti di metanodotto) necessarie alla connessione del proprio impianto con la rete. In tal caso, il richiedente dovrà occuparsi di tutte le fasi, dalla progettazione alla realizzazione, delle opere di propria competenza, ivi compreso l'iter autorizzativo.

Resta inteso che in tutti i casi i cespiti delle opere realizzate dal soggetto richiedente non saranno inclusi nel capitale investito del Trasportatore nonché i relativi costi delle opere non saranno considerati nel computo dell'eventuale contributo di allacciamento.

Le opere realizzate rimangono nella proprietà, gestione e responsabilità del soggetto realizzatore. Il Trasportatore in nessun caso risponde della sicurezza, affidabilità ed efficienza di opere non realizzate dallo stesso.

A tal proposito, si ritiene che il gestore di rete debba fornire unicamente le specifiche relative al punto di consegna verso la propria rete e non ad altre opere in capo al richiedente, seppur funzionali all'allacciamento (ad esempio tratti di rete a monte etc), per le quali in ogni caso si dovrà far riferimento alla normativa vigente. Conseguentemente, anche ogni previsione in relazione all'eventuale attribuzione ai gestori di rete di poteri di verifica e controllo sulle opere di connessione, ove eseguite dal richiedente non è condivisibile. Richiamando quanto sopra osservato, qualora il richiedente si assuma la responsabilità di provvedere autonomamente alle opere di connessione, si assumerà anche la completa responsabilità della realizzazione e gestione.

Con riferimento alla possibilità che il richiedente segua in proprio l'iter autorizzativo, si evidenzia che tale disposizione potrebbe, in linea di principio, non comportare particolari vantaggi in termini di riduzione dei tempi e dei costi di gestione di tale fase.

Ciò premesso, si ritiene opportuno segnalare che in ogni caso le autorizzazioni all'esercizio della connessione alla rete (VVF-CPI) non possono che restare in carico al gestore di rete, e i permessi privati (servitù) devono necessariamente avere come beneficiario il gestore di rete.

2.2.9 Sanzioni e controversie

Con riferimento a quanto prospettato dall'Autorità in relazione al mancato rispetto dei termini per l'allacciamento, richiamando quanto già osservato al DCO 160/12, pur comprendendo la volontà dell'Autorità di assoggettare a verifica il rispetto di tali termini,



si evidenzia che ai sensi del Codice di Rete tali termini sono concordati tra le parti e sottoscritti in sede di definizione del contratto di allacciamento.

Si evidenzia a questo proposito che in ogni caso le tempistiche di realizzazione devono essere valutate al netto dell'effetto di eventuali ritardi nell'ottenimento dei permessi in quanto non controllabili da parte del Trasportatore.

2.3 Parte V – Condizioni economiche per l'accesso e l'uso delle reti

Fatte salve eventuali ulteriori integrazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito del completamento del quadro normativo comunitario in materia, l'estensione agli impianti di biometano della disciplina dell'accesso al sistema attualmente in vigore, ivi compresa la fase dell'allacciamento, consentirà di assicurare parità di trattamento tra tutte le fonti di produzione interconnesse al sistema gas nazionale.

2.3.1 Le condizioni economiche per la connessione

Al fine di garantire la coerenza con le disposizioni relative agli altri tipi di allacciamento, si propone di prevedere il versamento di un'unica cauzione in sede di richiesta di allacciamento e la presentazione di una garanzia (bancaria o deposito cauzionale) a seguito dell'accettazione dell'offerta, insieme all'eventuale versamento del contributo di allacciamento.

2.3.2 Le condizioni economiche per la valutazione di fattibilità della connessione

S16. Osservazioni sulle ipotesi di determinazione della cauzione per la valutazione della fattibilità della connessione.

S17. Osservazioni sull'ipotesi di trattenere la cauzione nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

La proposta dell'Autorità in merito al versamento all'atto della richiesta di allacciamento di una cauzione di importo pari a 2.000 euro, in analogia a quanto previsto per gli allacciamenti delle produzioni nazionali si ritiene condivisibile.



Si evidenzia in proposito come tale ammontare non rifletta - essendo inferiore- i costi effettivi sostenuti dal gestore per la predisposizione dell'offerta. Stanti oggettive difficoltà nel quantificare le spese effettivamente sostenute per la gestione della richiesta, ed in ogni caso data l'esiguità dell'ammontare richiesto a titolo di cauzione, si ritiene che nel caso in cui non si dia corso alla connessione il gestore dovrà trattenere l'intero importo del deposito cauzionale. Diversamente, l'ammontare forfaitario a titolo di cauzione dovrà essere rivisto (i.e.: aumentato) per meglio aderire al livello di spese realmente sostenute dal gestore per tutte le fattispecie di allacciamento.

2.3.3 Condizioni economiche per la predisposizione del preventivo e della progettazione esecutiva

S18. Osservazioni sulle ipotesi per la definizione della cauzione per la predisposizione del preventivo e della progettazione esecutiva.

In merito alla previsione di una cauzione per la predisposizione del preventivo e della progettazione esecutiva, si richiama quanto proposto al precedente paragrafo 2.3.1.

Garanzia per la realizzazione della connessione

S19. Osservazioni sulle ipotesi relative alla garanzia per la realizzazione della connessione.

Si condivide la previsione dell'Autorità di subordinare l'avvio delle attività di realizzazione alla presentazione di una garanzia di ammontare pari ai costi previsti per la realizzazione (nella realizzazione si intendono ricomprese anche tutte le attività ad essa propedeutiche) degli impianti di rete per la connessione e degli eventuali potenziamenti della rete per la realizzazione del Punto/dei Punti richiesti, dedotto l'eventuale contributo per la realizzazione già versato.

Non si rilevano particolari criticità nel modulare il rilascio della garanzia in due stadi, purché si preveda che il primo stadio copra non solo i costi connessi ai processi



autorizzativi ma anche la progettazione di dettaglio e l'approvvigionamento dei materiali, dato che tali attività vengono di norma gestite parallelamente.

2.3.4 Contributo per la realizzazione della connessione

2.3.4.1 Perimetro dei costi

S20. Osservazioni sulla definizione del perimetro dei costi di connessione.

In relazione alle proposte circa la delimitazione del perimetro dei costi di connessione, si ritiene percorribile che tale perimetro sia limitato alla copertura dei costi della rete e dei relativi impianti di rete funzionali al singolo allacciamento. Con riferimento agli impianti di misura – compresa la misura della qualità – e di intercettazione del biometano immesso in rete, richiamando quanto descritto al precedente punto 2.1.5, si osserva che ai fini di garantire maggiore sicurezza per il sistema e una migliore efficienza nelle attività di gestione, sarebbe opportuno che le attività di *metering* e *meter reading* siano svolte dal Trasportatore, presso l'impianto di misura di proprietà del medesimo Trasportatore, per il quale potrebbero essere definiti specifici corrispettivi a carico degli Utenti presso il Punto di Consegna. Tali corrispettivi dovrebbero essere dimensionati in modo da assicurare anche la copertura dei costi emergenti per le relative attività presso l'impianto.

Resta inteso in tutti i casi il riconoscimento al gestore di rete di eventuali rinforzi di rete, potenziamenti e di tutte le opere realizzate dal gestore funzionali all'allacciamento (comprese quelle funzionali a più Punti).

2.3.4.2 Determinazione del contributo per la connessione

S21. Osservazioni sulle ipotesi di determinazione del contributo per la connessione.

In relazione alle proposte circa la delimitazione del perimetro dei costi ai fini del calcolo del contributo per la connessione, si rimanda al precedente paragrafo 2.3.4.1.



A tal proposito si ritiene opportuno precisare che gli impianti funzionali al controllo della qualità e all'intercettazione del gas immesso realizzati sulla propria rete dal gestore rientrano nel perimetro dei costi di connessione.

2.3.4.3 Determinazione del contributo per la connessione

S 21. Osservazioni sulle ipotesi di determinazione del contributo per la connessione.

Si concorda con la formula proposta nel DCO per la determinazione del contributo per la connessione, con le seguenti precisazioni:

- I è il costo dell'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, con riferimento al perimetro di cui ai paragrafi precedenti, espresso in euro;
- T è il ricavo tariffario annuo medio atteso derivante dall'applicazione delle tariffe per l'uso della rete calcolate con riferimento ai punti di consegna.

Con riferimento al termine T si propone sia determinato come prodotto tra il corrispettivo di trasporto al punto di entrata C_{pe} (assumendo, nel caso non fosse stata deliberata una tariffa ad hoc per il nuovo punto di entrata il corrispettivo C_{pe} del punto di entrata esistente, geograficamente più prossimo) e la capacità prevista in sede di offerta.

Ipotizzando un ricavo tariffario annuo medio atteso determinato come sopra ed un tasso di remunerazione del capitale investito pari all'attuale (6,3% reale prima delle tasse) la formula proposta potrebbe essere semplificata come segue:

$$C = I - K * C_{pe} * Q$$

dove K, con riferimento al corrente periodo di regolazione, è pari a =15,12



2.3.4.4 Rateizzazione del pagamento del contributo per un periodo di 25 anni

S22. Osservazioni sulle ipotesi di rateizzazione del pagamento del contributo per un periodo di 25 anni.

In merito alla previsione di rateizzazione del contributo di allacciamento in 25 anni, facendo seguito a quanto già rilevato nella risposta al DCO 160/2012/R/gas (ancorché il periodo di rateizzazione sia ridotto rispetto alla precedente proposta) si osserva come tale previsione non sia prevista per i soggetti produttori di gas diverso da biometano.

Si osserva inoltre che la previsione in un periodo in ogni caso molto lungo potrebbe comportare la mancata corresponsione del contributo da parte del soggetto allacciato qualora questi interrompa/cessi l'attività e che un periodo congruo di rateizzazione non dovrebbe superare la durata prevista per la realizzazione dell'opera. Resta inteso che in ogni caso potrà essere portato in deduzione dal costo sostenuto dal Trasportatore per la realizzazione dell'allacciamento, incluso nel capitale investito riconosciuto dall'Autorità, il contributo per la realizzazione dell'allacciamento limitatamente alla quota effettivamente incassata.

Diversamente, anche al fine di tutelare il Sistema evitando la socializzazione delle quote dei contributi non versati, sarebbe necessario prevedere la presentazione di una garanzia bancaria (ovvero deposito cauzionale) pari all'importo del contributo ancora da versare, riducibile pertanto con cadenza annuale coerentemente con le quote ricevute.

Si rileva infine che la formula di rateizzazione proposta non prevede l'applicazione di tassi di interesse e che quindi la scelta economica sarebbe facilmente individuata.

2.3.4.5 Restituzione dei corrispettivi entro 10 anni, nel caso in cui porzioni di impianti di rete per la connessione siano soggetti a utilizzo anche da parte di altri utenti della rete



S23. Osservazioni sulle ipotesi di restituzione dei corrispettivi entro 10 anni, nel caso in cui porzioni di impianti di rete per la connessione siano soggetti a utilizzo anche da parte di altri utenti della rete.

Con riferimento alla previsione della restituzione dei contributi entro il termine di 10 anni nel caso in cui porzioni di impianti di rete per la connessione siano soggetti a utilizzo da parte di altri utenti della rete, si rileva che tale disposizione non potrebbe trovare applicazione in quanto si riferisce all'eventualità, remota, che gli impianti di rete per la connessione di un richiedente consentano l'allacciamento di altri soggetti senza richiedere alcun potenziamento.

Tale condizione infatti non avrebbe modo di verificarsi in quanto ogni allacciamento, in fase di progettazione, viene dimensionato sulla base delle specifiche fornite dal richiedente, con particolare riferimento alla capacità richiesta, e quindi non ha le caratteristiche di trasportabilità necessarie a consentirne l'utilizzo da parte di altri utenti della rete.

Si richiama peraltro quanto già osservato nell'ambito del DCO 160/2012/R/gas, ossia che tale previsione comporterebbe una gestione finanziaria complessa e potrebbe risultare non percorribile (non sarebbe possibile l'identificazione della quota dei costi 'condivisibili' dei vari soggetti). A questo proposito si evidenzia come in presenza di più soggetti la possibilità che l'allacciamento necessiti nel tempo di ulteriori potenziamenti o sia inglobato all'interno di una maglia, comporti notevoli difficoltà (potenzialmente l'impossibilità) nell'individuazione delle porzioni di allacciamento di 'pertinenza' di ciascuno.

2.3.4.6 Condizione di minimo tecnico per la determinazione della quantità di risorse da impiegare per la connessione

S24. Osservazioni sull'individuazione della condizione di minimo tecnico per la determinazione della quantità di risorse da impiegare per la connessione.

In relazione alla valutazione della quantità di risorse da impiegare per la connessione, si rilevano notevoli criticità dovute al fatto che le singole connessioni di Punti di Consegna sono caratterizzate da complessità e peculiarità non riconducibili a



casistiche standard definibili *ex ante*. Peraltro per tale fattispecie di allacciamenti non si dispone dei dati storici funzionali alla determinazione della condizione di minimo tecnico.

2.3.4.7 Valorizzazione a costi standard delle componenti da utilizzare per la connessione

S25. Osservazioni sull'ipotesi di valorizzazione a costi standard delle componenti da utilizzare per la connessione.

Si comprende la volontà dell'Autorità di dare un segnale di efficientamento e riduzione dei costi attraverso l'adozione, per questa particolare fattispecie di connessione, di adeguati costi standard, tuttavia si evidenzia come nell'ambito del sistema di trasporto non siano percorribili soluzioni che prevedono la definizione precisa e standardizzabile *ex ante* dei costi delle opere di connessione, in quanto la complessità e la variabilità delle opere necessarie all'allacciamento di un Punto di Consegna alla rete di trasporto non possono essere ricondotte a casistiche definibili *ex ante*. Per una più ampia rappresentazione di tali aspetti si rimanda alla risposta della Società al DCO 164/2013/R/gas. Inoltre, trattandosi di una nuova tipologia di connessione, caratterizzata peraltro da notevoli peculiarità, si ritiene che l'adozione di costi standard possa avvenire solo una volta noti gli effettivi costi di connessione e quindi solo dopo aver dato corso alle prime realizzazioni, non disponendo dei dati storici funzionali alla loro determinazione.

Eventuali criteri di valutazione a costi standard dovrebbero pertanto essere introdotti gradualmente prevedendo in ogni caso la possibilità di riconoscimento dei maggiori costi effettivi rispetto allo standard ove questi siano opportunamente giustificati dal gestore di rete.

In una prima fase, invece, si ritiene che il contributo dovrebbe riflettere il costo per la realizzazione dell'allacciamento come preventivato nell'offerta di allacciamento. Resta inteso che il riconoscimento degli investimenti di connessione dovrà avvenire sulla base dei costi effettivi sostenuti dall'impresa di trasporto.



Si conferma in ogni caso la disponibilità ad avviare una fase di sperimentazione e di monitoraggio dei costi di investimento dell'allacciamento nel corso del quarto periodo di regolazione prima di una possibile introduzione della metodologia a costi standard, a decorrere successivamente rispetto al presente periodo di regolazione.

Qui di seguito vengono riportati in dettaglio i principali punti critici nell'applicazione dei costi standard:

- la morfologia particolarmente variabile nel territorio italiano impone continue variazioni di percorso piano-altimetrico e soluzioni realizzative molto variabili in termini di tempi e costi.
- lo sviluppo antropico nel territorio italiano, particolarmente intenso, impone vincoli territoriali estremamente diffusi che limitano o circoscrivono le aree disponibili per la posa delle infrastrutture; peraltro la crescente occupazione del territorio prevista dai piani regolatori, la diffusione di aree protette, quali parchi nazionali e regionali, zone archeologiche, etc., richiedono soluzioni specifiche per limitare le interferenze;
- gli Enti preposti alle autorizzazioni sono talvolta condizionati da fattori esterni che, oltre ad allungare i tempi di emissione del parere e conseguentemente i costi per immobilizzazioni tecniche e strutturali e/o rifacimenti a seguito variazioni sul territorio, fanno prevalere l'esigenza di limitare la conflittualità sul territorio sulle scelte tecniche non solo imponendo allungamenti di tracciato ma anche con l'adozione di costose metodologie costruttive, comunque soggette a notevoli margini di rischio realizzativo (gallerie, minitunnel, trivellazioni orizzontali controllate, *raise-borer*, etc.);
- i costi di investimento risultano particolarmente influenzati dalle dinamiche di mercato, con dipendenza, in larga misura, dal livello di saturazione della domanda, in particolare relativamente alle due principali voci di costo degli investimenti costituite dalla fornitura dei materiali e dagli appalti di costruzione.

2.3.5 Tariffe per l'uso della rete

S26. Osservazioni sulle ipotesi relative alle tariffe per l'uso della rete.



Si condivide che alle immissioni di biometano nella rete di trasporto siano applicate le medesime condizioni previste per le produzioni nazionali di gas naturale, in quanto i corrispettivi di capacità di trasporto ai punti di entrata, così come valorizzati applicando la metodologia entry-exit per la rete nazionale di trasporto, riflettono i costi sostenuti per trasportare i volumi immessi dai diversi punti di consegna al baricentro dei consumi.

2.4 Parte VI – Disposizioni in materia di misura e certificazione delle misure

2.4.1 Obblighi di installazione e manutenzione dei sistemi di misura

S27. Osservazioni sugli obblighi di installazione e manutenzione dei sistemi di misura..

In relazione alle proposte contenute nel DCO, richiamando quanto descritto al precedente punto 2.1.5, si osserva che ai fini di garantire maggiore sicurezza per il sistema e una migliore efficienza nelle attività di gestione, sarebbe più opportuno che le attività del *metering* e del *meter reading* siano svolte dal Trasportatore, che a tal fine realizzerebbe e gestirebbe l'impianto di misura. Il Trasportatore predisporrà altresì sistemi di regolazione dei flussi in immissione che consentano l'intercettazione del gas immesso, ove fosse rilevato un fuori specifica.

Diversamente, dovrà essere garantito al gestore di rete l'accesso ai sistemi di misura, al fine di verificarne lo stato di conservazione e manutenzione e, in caso di impossibilità ad accedere ai sistemi di misura, il gestore di rete avrà diritto a sospendere l'immissione in rete del biometano.

Si condivide altresì il principio che l'identificazione degli strumenti idonei alla misura e alle modalità di misurazione della qualità non possa che essere subordinata alla definizione delle specifiche di qualità, fermo restando quanto precisato al precedente paragrafo 2.1.3.



2.4.2 Obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di quantità

S28. Osservazioni sugli obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di quantità

Si condivide che il gestore di rete sia responsabile della raccolta, validazione e registrazione delle misure dei quantitativi immessi presso i punti di consegna da produzioni di biometano in linea con quanto previsto dalla regolazione vigente per gli altri punti, nonché delle previsioni in ordine alla messa a disposizione delle medesime ai soggetti indicati nel DCO da parte dei gestori di rete.

Si condivide altresì con la disposizione che la rilevazione dei volumi sia effettuata a livello orario e che il gestore di rete sia tenuto a rendere disponibili tale misure ai soggetti indicati con frequenza giornaliera.

2.4.3 Obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di qualità

S29. Osservazioni sugli obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di qualità.

In relazione agli obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di qualità previste in capo al produttore, si ritiene che sia più opportuno che tali dati siano rilevati e gestiti dal gestore di rete sia ai fini fiscali nonché ai fini della verifica di compatibilità del biometano alle specifiche di qualità, comunque in coerenza con la normativa che dovrà essere emessa a riguardo (cfr precedenti paragrafi 2.1.5, 2.3.4.1, 2.4.1).

Per quanto concerne la trasmissione con specifiche frequenze dei parametri peculiari del biometano determinabili esclusivamente mediante analisi di laboratorio di un campione prelevato in campo, si rileva la necessità che tali frequenze siano definite a livello normativo e che sia previsto un obbligo di trasmissione dei dati al gestore di rete con le medesime frequenze.

A tal proposito si osserva che l'UNI/TR 11537 non fornisce indicazioni per la mancanza di serie storiche a riguardo.



Al fine di consentire l'applicazione in tempi brevi della disciplina a riguardo si suggerisce sia valutata nelle opportune sedi (dall'Autorità e dagli enti preposti alla definizione della normativa) una frequenza di rilevazione di tali parametri quindicinale, ovvero mensile qualora i valori rilevati siano stabilmente nel limite di specifica per sei mesi consecutivi; qualora invece si evidenziasse il superamento dei limiti previsti dal documento tecnico UNI, per le determinazioni successive alla ripresa dell'immissione in rete, una volta effettuate le azioni volte a ricondurre il gas in specifica, si potrebbe valutare una frequenza settimanale per almeno 3 mesi consecutivi

A questo proposito si osserva inoltre che dovranno essere in ogni caso identificati dagli enti competenti i laboratori autorizzati all'effettuazione delle analisi relative ai parametri non rilevabili in continuo, non esistendo ad oggi laboratori certificati per tutti i composti identificati dalla UNI/TR 11537.

Resta inteso che il gestore di rete sarà in ogni caso manlevato da ogni responsabilità in ordine a danni derivanti dalla presenza di eventuali elementi presenti nel gas in riconsegna non previsti dalla normativa. In tali casi, considerato che in presenza di più produzioni in rete non sarebbe possibile individuare il soggetto responsabile dell'immissione del biometano non conforme a specifica, si potrebbe prevedere la socializzazione di tali oneri.

2.4.4 Immissione in rete mediante utilizzo di carro bombolaio

S30. Osservazioni sul perimetro di responsabilità nel caso di utilizzo del carro bombolaio per l'immissione in rete.

Con riferimento alla proposta dell'Autorità di prevedere che l'immissione del biometano nelle reti di trasporto e distribuzione possa avvenire anche tramite l'utilizzo di carri bombolai, si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti al fine di poter valutare esaurientemente gli impatti di tale disposizione prima della definizione della relativa regolamentazione. Si osserva infatti che la rete attualmente non è predisposta per l'allacciamento di carri a tali fini e pertanto dovrebbero essere predisposte idonee aree impiantistiche per la ricezione e la misura del biometano immesso.



Più in particolare si evidenzia la necessità di indagare l'eventualità di potenziali distorsioni indotte sullo sviluppo della rete di trasporto dall'introduzione di tale modalità alternativa di "connessione alla rete".

In secondo luogo si evidenzia la necessità che, ai fini dell'analisi costi-benefici della suddetta misura, si tenga opportunamente conto degli elevati impatti gestionali, e dei relativi costi emergenti, dovuti alla gestione di tale tipologia di punti, ivi compresi i costi del personale degli operatori coinvolti presente sugli impianti per l'effettuazione di attività e manovre di competenza.

Qualora l'Autorità ritenesse di confermare comunque sin da subito la previsione in oggetto si osserva quanto segue.

In primo luogo si ritiene opportuno che l'attuazione di tale previsione sia accompagnata dall'introduzione di un apposito quadro di regolamentazione, che tenga conto della peculiarità costituita dall'alimentazione con carro bombolaio e che contempli opportune specifiche tecniche per la progettazione, realizzazione e gestione di tale nuova fattispecie di impianti di immissione in rete, con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza e dell'efficienza tecnica nella gestione delle reti nonché della misura delle quantità e dei parametri di qualità.

Nell'ambito del suddetto quadro normativo, si ritiene debba essere replicato per tale fattispecie di punti di consegna il regime di responsabilità previsto per le produzioni di biometano allacciate alle reti.

Ai fini dell'efficacia del suddetto regime di responsabilità, si condivide la proposta dell'Autorità di prevedere l'installazione di un sistema di misura delle quantità e della qualità (tale sistema, di competenza del produttore) nel punto in cui il biometano viene consegnato al carro bombolaio e di uno nel punto in cui il biometano viene immesso in rete, fiscalmente rilevante ai fini dell'immissione in rete, dotato degli opportuni apparati per la produzione e la rilevazione del dato di misura nel rispetto delle norme vigenti.

Nondimeno, si rileva la necessità che la provenienza del biometano immesso a mezzo carro bombolaio sia opportunamente tracciata, in modo che ogni carico sia riconducibile ad un campo di produzione e ai relativi parametri di qualità trasmessi al gestore di rete. In tal senso si ritiene utile la previsione che il carro bombolaio non possa prelevare metano da più impianti di produzione nel corso del medesimo viaggio.



Tale necessità sarebbe ancor più impellente qualora fosse prevista la condivisione del punto di consegna alimentato mediante carro bombolaio tra più produttori di biometano. In tal caso, in analogia con quanto previsto dal Codice di Rete con riferimento alle produzioni nazionali, si rileva la necessità di prevedere l'individuazione di un unico soggetto referente che si faccia carico di tutti gli adempimenti previsti anche ai fini della localizzazione del punto di immissione e della definizione delle relative caratteristiche. Resta ferma la responsabilità dell'Utente titolare di capacità sul punto di garantire che il produttore ottemperi a tutti gli adempimenti previsti a suo carico.

2.4.5 Modalità di misura e certificazione della quantità di biometano incentivabile

S31. Osservazioni sulle modalità di misura e certificazione delle quantità di biometano incentivabile.

S32. Osservazioni sulle verifiche relative alla documentazione contrattuale.

Nessun commento.

2.4.6 Identificazione del soggetto responsabile della certificazione della quantità di biometano incentivabile

S33. Osservazioni sull'ipotesi di identificazione del soggetto responsabile della certificazione della quantità di biometano incentivabile, in particolare sulla compatibilità dello svolgimento di tale attività con le altre funzioni svolte dal GSE. Individuare eventuali ipotesi alternative.

Nessun commento.

2.4.7 Quantificazione dei consumi energetici



S34. Osservazioni sull'ipotesi di determinazione dei consumi energetici.

Nessun commento.

2.4.8 Data di entrata in esercizio del biometano incentivabile

S35. Osservazioni sull'ipotesi di individuazione della data di entrata in esercizio del biometano immesso in consumo per i casi previsti dall'articolo 4 del decreto 5 dicembre 2013.

Nessun commento.

2.5 Parte VII –Orientamenti in materia di criteri di allocazione relativi all'accesso e all'immissione del biometano nelle reti di gas naturale

2.5.1 Allocazione delle immissioni di biometano – Descrizione della soluzione individuata

S36. Osservazioni sulla soluzione individuata in merito alle allocazioni delle immissioni di biometano.

Con riferimento alle proposte in relazione all'allocazione delle immissioni di biometano, pur comprendendo la volontà dell'Autorità di introdurre misure volte a promuovere la concorrenza nell'utilizzo del biometano, svincolandone la distribuzione dal punto fisico di immissione nella rete e garantendo la flessibilità dell'offerta, la misura come prospettata non si ritiene percorribile.

In particolare, si rileva la necessità di effettuare approfondimenti in merito al sistema delineato al fine di poter valutare tutte le implicazioni, con particolare riferimento agli aspetti tariffari e fiscali, per i diversi soggetti coinvolti (RdB, gestori di rete, UdB, UdD, produttori e clienti finali utilizzatori di biometano) legati alla definizione di un bilancio di rete e degli Utenti non rispondente ai flussi fisici effettivamente transitati, nonché



l'esistenza di eventuali impatti non ancora rilevati delle modalità di recepimento del meccanismo proposto su processi e Sistemi.

2.5.2 Impatti sulla disciplina in vigore in materia di *settlement* gas (TISG)

*S37. Osservazioni sugli impatti rappresentati in relazione al *settlement* gas.*

Fermo restando quanto premesso al paragrafo 2.5.1, con riferimento agli impatti del meccanismo proposto dall'Autorità sulla disciplina del *settlement* in vigore, in linea di principio si condivide che la misura giornaliera dei quantitativi immessi dall'impianto di biometano debba essere comunicata al RdB ai fini dell'espletamento delle attività di competenza nell'ambito della sessione di bilanciamento profilate nel DCO. In particolare si evidenzia come la comunicazione di tale tipologia di dati non possa essere posta in capo a soggetti utenti o venditori ma debba essere affidata a operatori infrastrutturali ovvero soggetti certificati. In ogni caso il quantitativo di gas deve essere fiscalmente tracciato e devono essere approfonditi gli aspetti di tipo amministrativo legati alla eventuale integrazione del bilancio di rete con tali ammontari. Successivamente dovranno essere analizzati gli impatti su processi e sistemi.

2.5.3 Impatti sulla disciplina in vigore in materia di predisposizione dei bilanci provvisori (deliberazione 619/2013/R/gas)

S38. Osservazioni sugli impatti individuati in relazione alla predisposizione di bilanci provvisori

Fermo restando quanto premesso al paragrafo 2.5.1, si osserva quanto segue.

Con riferimento alle disposizioni in relazione alla predisposizione dei bilanci provvisori, si richiama quanto osservato al precedente paragrafo 2.5.2.

Si rileva altresì l'opportunità che siano definite regole di allocazione per la suddivisione dei quantitativi immessi dall'impianto di produzione di biometano coerenti con quanto



già in essere in relazione ai punti di riconsegna interconnessi con reti di distribuzione e che le regole adottate dagli UdB siano comunicate da parte degli UdD attraverso le apposite funzionalità degli applicativi informatici resi disponibili dal RdB, in linea con quanto previsto dalla disciplina in vigore.

2.5.4 Indicazioni per impianti con limitata capacità produttiva

S39. Si ravvedono criticità particolari nell'applicazione al settore del gas della soluzione delineata?

Con riferimento a quanto proposto dall'Autorità nel DCO in relazione alla possibilità di ritiro del biometano da parte del GSE per impianti con limitata capacità produttiva, non si ravvisano particolari criticità in relazione agli impianti di biometano allacciati alla rete di trasporto (fatto salvo che per tali punti di immissione dovrebbero essere previsti i medesimi criteri di accesso al sistema in vigore per i punti di immissione da giacimenti nazionali); con riferimento agli impianti di biometano allacciati alla rete di distribuzione vale invece quanto rappresentato al paragrafo 2.5.1.

A tal riguardo si ritiene che l'accesso al PSV da parte del GSE per la registrazione delle transazioni in vendita, possa essere previsto con i medesimi criteri previsti per gli Utenti del servizio di trasporto e di bilanciamento, con particolare riferimento alle garanzie a copertura dell'esposizione del sistema nei confronti dell'Utente.

In relazione all'eventuale introduzione di meccanismi di compensazione su base annuale nei confronti del GSE si evidenzia che, quali che siano i meccanismi che saranno definiti dall'Autorità, il Responsabile del Bilanciamento dovrà essere mantenuto indenne da oneri e costi connessi.